



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

Sezione Tecnica/Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino_Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962

E-mail jesolo@guardiacostiera.it – Sito web www.jesolo.guardiacostiera.it

Ordinanza n° 36 / 2011

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo e Comandante del Porto:

- VISTO** il disciplinare di rinnovo n°08 del 23/08/2005 di concessione demaniale marittima n°11/2001 e relativo Decreto n°398 del 08/11/2005 rilasciato dalla Regione Veneto, alla Ditta Adriamar s.a.s., oggi denominata Società Agricola Adriamar s.a.s, per il mantenimento dell'occupazione di un'area demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo di 500.000 mq nel tratto di mare antistante la foce del fiume Sile, nel Comune di Cavallino Treporti (VE) allo scopo di mantenere un impianto di maricoltura;
- VISTO** il verbale di sopralluogo in data 09/06/2010 redatto da personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo a seguito di accertamento congiunto svolto con tecnici della Regione Veneto – Genio Civile e i concessionari delle zone demaniali marittime antistanti il litorale di Cavallino, che accerta le effettive ed attuali coordinate geografiche degli impianti di mitilicoltura in essere ;
- VISTO** il disciplinare di rinnovo di concessione demaniale marittima n°63 di repertorio del 24/11/2010 con il quale la Regione Veneto – Genio Civile di Venezia – concede il rinnovo della precedente concessione demaniale alla Società oggi denominata “Società Agricola ADRIAMAR s.a.s” relativa ad uno specchio acqueo marittimo di 670.000 mq. (ex 500.000 mq) nel tratto antistante la foce del fiume Sile, nel Comune di Cavallino Treporti (VE) allo scopo di mantenere un impianto di mitilicoltura;
- VISTO** il Decreto n°70 in data 18/04/2011 “rinnovo di concessione demaniale marittima con parziale variazione d'uso” fino al giorno 31/12/2015 rilasciato dalla Regione Veneto – Genio Civile di Venezia, alla Società Agricola Adriamar s.a.s, per il mantenimento dell'occupazione di un'area demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo di 670.000 mq nel tratto di mare antistante la foce del fiume Sile, nel Comune di Cavallino Treporti (VE) allo scopo di mantenere un impianto di maricoltura, nonché utilizzare la stessa area ai fini della “Pesca Sportiva”;
- VISTE** le ordinanze n°36/90 in data 02 giugno 1990, n°120/92 in data 29 dicembre 1992 e n°98/2002 in data 15 ottobre 2002 della Capitaneria di Porto di Venezia che al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni a cose o persone hanno interdetto la navigazione, l'ancoraggio e la pesca in prossimità delle aree in concessione per l'attività di mitilicoltura;

VISTA l'istanza assunta al prot. n°01.06.38/4988 in data 10/08/2011 con la quale la Società Agricola ADRIAMAR di TREVISAN Ennio & C. richiede il rilascio di autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva all'interno della propria area demaniale marittima in concessione;

VISTA l'ordinanza n°16/2010 in data 01/07/2010 e l'ordinanza n°30/2011 in data 01/09/2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione, l'ancoraggio, la sosta temporanea nell'area in concessione – nonché nelle immediate adiacenze – e le modalità di svolgimento dell'attività di pesca sportiva all'interno ed in prossimità dell'impianto di mitilicoltura per scongiurare qualsiasi situazione di potenziale pericolo e garantire nel contempo il miglior gradiente di sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

NEL TRATTO DI MARE IN CONCESSIONE ALLA "SOCIETÀ AGRICOLA ADRIAMAR DI TREVISAN ENNIO & C." ANTISTANTE LA FOCE DEL FIUME SILE, NEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VE), A CIRCA 2 MIGLIA AL TRAVERSO DEL FARO DI PIAVE VECCHIA, ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI MITILICOLTURA AVENTE FORMA APROSSIMATIVAMENTE DI UN QUADRILATERO RETTANGOLARE DI DIMENSIONI DI 1.107 MT DI LUNGHEZZA MASSIMA E DI 624 MT DI LARGHEZZA MASSIMA DELIMITATA DAI SEGUENTI 4 PUNTI DI COORDINATE GEOGRAFICHE:

- LAT 45°26',096 N – LONG 12°34,625 E "WGS84"
- LAT 45°26',379 N – LONG 12°35,372 E "WGS84"
- LAT 45°26',672 N – LONG 12°35,175 E "WGS84"
- LAT 45°26',404 N – LONG 12°34,432 E "WGS84"

E' CONSENTITA LA PESCA SPORTIVA SE AUTORIZZATA DAL SOGGETTO CONCESSIONARIO.-

Si allega planimetria.

ORDINA

Art. 1

Nell'area individuata dai punti di coordinate di cui al rende noto, e per una fascia di rispetto di 100 metri dal perimetro dei predetti impianti, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie.

Sono esonerati dal divieto di transito e di sosta le unità da lavoro della Ditta concessionaria, i mezzi della Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia, le unità - appositamente autorizzate - impegnate in attività di campionamento o analisi per finalità scientifiche.

Art.2

La pesca sportiva all'interno dell'impianto in concessione alla "SOCIETÀ AGRICOLA ADRIAMAR DI TREVISAN ENNIO & C.", è disciplinata – *in via sperimentale* - dall'allegato regolamento che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La pesca sportiva al di fuori della zona di cui trattasi può svolgersi esclusivamente oltre la fascia di 100 metri dal perimetro dell'area in concessione (distanza minima per garantire un ancoraggio in sicurezza), con gli strumenti e modalità consentite dalle leggi e regolamenti nazionali (Legge 963/65, D.P.R. 1639/68), senza costituire ostacolo o disturbo all'esercizio degli impianti di mitilicoltura.

Art.3

E' approvato l'allegato "Regolamento per la pesca sportiva all'interno dell'impianto di mitilicoltura in concessione ALLA SOCIETÀ AGRICOLA ADRIAMAR DI TREVISAN ENNIO & C." .

Art.4

I contravventori alla presente Ordinanza, se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all' art. 53 comma 3 del d.lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della Nautica da Diporto);

Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, la Legge 963/1965 se illeciti relativi a talune attività di pesca, ovvero il reato di cui all'art.1231 del Codice della Navigazione.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l' affissione all' albo di quest' Ufficio Circondariale Marittimo, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostierajesolo.it, nonché l' opportuna diffusione ad Organi di informazione, di Polizia, Società, cooperative di pesca, enti e circoli nautici interessati. Il presente provvedimento abroga ogni altra precedente disposizione contrastante.

Jesolo li 05 Ottobre 2011

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luca TORCIGLIANI

